

Pignoramento del quinto e differenze fra pensione e stipendio

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 6 Aprile 2016, ha chiarito che se per quanto riguarda le pensioni il pignoramento del quinto è possibile solo dopo aver sottratto il cosiddetto “minimo vitale”, lo stesso principio non vale al contrario per i lavoratori dipendenti.

.....

Con la sentenza in commento, la Consulta ha definito che la diversità di trattamento tra i redditi di lavoro dipendente e quelli da pensione, per quanto riguarda il tema del pignoramento del quinto, è legittima.

Il fatto

Il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con due ordinanze di analogo contenuto, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Lo stesso giudice deduceva anche la violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento sia in relazione al diverso regime afferente al pensionato.

La decisione

La Corte dichiarava manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile proposte.

I Giudici, in premessa, riferivano che le questioni sollevate erano già state oggetto di propria precedente giurisprudenza, con la quale era stata dichiarata la non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e era stato precisato, tra l'altro che “la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore”.

In definitiva

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la differenza di trattamento fra lo stipendio e la pensione, in occasione di un pignoramento, è purtroppo legittima. Così, per i Giudici, la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione rientrano nel potere insindacabile del legislatore.

Con l'occasione è utile ricordare brevemente in cosa consiste il pignoramento del quindi e le due tipologie considerate.

Il pignoramento dello stipendio avviene sempre entro massimo un quinto, che si calcola sull'intera retribuzione, al netto delle ritenute fiscali.

Per le pensioni il pignoramento del quinto avviene dopo aver sottratto il cosiddetto "minimo vitale", cioè quella somma intoccabile necessaria per garantire un sostentamento dignitoso anche al debitore, questo non vale, invece, per i lavoratori dipendenti.

Recentemente una riforma ha stabilito in modo netto cosa può essere inteso come "minimo vitale", a quanto ammonta l'importo e come vengono calcolati i pignoramenti.

Nel caso di pignoramento di pensione, quindi, esso viene effettuato detrando dal netto della pensione il minimo vitale, pari alla misura dell'assegno sociale di 448,51 euro, aumentato della metà, 224,25 euro, per un totale quindi pari a 672,76 euro.

Una volta ottenuta la differenza, su di essa viene calcolato il quinto, che è l'importo che spetta al creditore che ha agito tramite pignoramento presso terzi.

Si ricorda inoltre che nel caso in cui la pensione però venga accreditata sul conto corrente, il pignoramento viene effettuato in questo modo: per tutte le somme che sono già state accreditate sul conto corrente alla data del pignoramento, il blocco può essere effettuato solo per quelle cifre che superano i 1.345,54 euro, corrispondente al triplo dell'assegno sociale; per le mensilità successive della pensione che vengono poi erogate successivamente, il pignoramento è al massimo pari al quinto.

Nel caso in cui si tratti di pignoramento effettuato sullo stipendio già accreditato sul conto corrente, valgono le stesse regole esposte per le pensioni, mentre nel caso in cui esso venga effettuato direttamente presso il datore di lavoro, è sempre pari al quinto, senza però in questo caso detrarre il minimo vitale, che abbiamo visto invece nel caso di pensione.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961) - Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)